

Quanto all'ordinamento da darsi alla colonia, io non posso che raccomandare al Governo, e credo sia già nel suo concetto e lo dimostra lo spirito che anima tutto il decreto del primo gennaio, di voler concedere una larga autonomia perchè è una illusione il voler dirigere di qua una quantità di cose...

Crispi, presidente del Consiglio, ministro degli esteri. È impossibile.

Sonnino Sidney. Non è che dietro le informazioni di là, che si può decidere qui.

Dunque effettivamente di laggiù vengono le decisioni, del Governo locale, che naturalmente per ora è esercitato da delegati del Governo italiano, perchè non ci sono ancora laggiù gli elementi adatti per creare nemmeno un simulacro di rappresentanza locale.

Quando laggiù andranno i nostri coloni, abbastanza numerosi, si potranno costituire delle rappresentanze locali, a cui affidare la maggior parte dell'amministrazione della colonia.

Presidente. L'ordine del giorno lo metteremo in discussione alla fine della legge. È vero, onorevole relatore?

Sonnino, relatore. Sì.

Presidente. Rileggo l'articolo primo.

“ È data facoltà al Governo del Re di emanare nell'Eritrea le leggi che regolino:

- a) lo stato personale degl'indigeni e le loro relazioni di diritto privato;
- b) le condizioni della proprietà immobiliare;
- c) i rapporti di diritto tra italiani, stranieri e indigeni;
- d) gli ordinamenti locali della giustizia, della polizia e dell'amministrazione finanziaria, civile e militare in quanto non importino una spesa a carico del bilancio generale dello Stato.

“ Esso è pure autorizzato a pubblicare nella colonia le leggi civili e penali del Regno, con quelle modificazioni che crederà richieste dalle condizioni locali e che non riguardino lo stato personale e di famiglia dei cittadini italiani. ”

Crispi, presidente del Consiglio, ministro degli esteri. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro degli esteri. Perchè non resti alcun dubbio intorno a quanto aveva accennato l'onorevole Branca, dirò che tutto quanto si riferisce alla libertà di culto e di religione, ed anche allo stato consuetudinario di quei paesi, allo stato delle persone pei musulmani, nella riforma legislativa sarà rispettato.

Presidente. Pongo a partito questo articolo primo. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 2. È data facoltà al Governo del Re:

a) di concedere nell'Eritrea a privati ed a società, a scopo di colonizzazione agricola, terreni demaniali o di qualsivoglia natura, e di determinarne le condizioni, purchè vi sia espresso il patto di decadenza del concessionario nel caso di non adempimento degli obblighi imposti, e purchè ogni singola concessione, a chiunque fatta, non comprenda estensioni di terreno superiori ad un massimo di dieci mila ettari, e, quando si tratti di società, non si accordino diritti per un periodo di tempo che ecceda i cinquant'anni;

b) di provvedere alle opere di pubblica utilità, in quanto non importino spesa a carico del bilancio generale dello Stato;

c) di decretare tasse ed imposte, ed ove sia opportuno per la condizione speciale dei luoghi e delle popolazioni, sospenderne il pagamento per un tempo non superiore ad un decennio;

d) di stipulare coi sovrani o capi delle regioni finitime o prossime ai possedimenti italiani convenzioni di amicizia e di commercio, e stabilire con essi patti di buon vicinato e per la sicurezza della colonia. ”

Intorno a questo articolo sono iscritti diversi oratori: l'onorevole Franchetti ha anzi presentato un emendamento. Ma siccome prima converrà fare la discussione circa l'economia generale dell'articolo, e poi la discussione intorno alle diverse parti dell'articolo stesso, così domando all'onorevole Franchetti se intenda di parlare sull'articolo in generale; poichè altrimenti gli riserverei la facoltà di parlare.

Franchetti. Ho chiesto di parlare contro la proposta della maggioranza della Commissione in quanto riguarda le concessioni di terre nell'Eritrea perchè la credo tale da assicurare nella nuova colonia, il predominio assoluto del latifondo sotto la sua forma peggiore e più sterilizzante, sotto quella forma nella quale secondo Plinio, ha perduto l'Italia Romana.

E ciò, non perchè il Governo sia per abusare delle facoltà che gli verranno date. Anzi, più fedelmente egli applicherà il provvedimento ch'io combatto, e peggiori saranno le conseguenze.

In un argomento come questo, l'autorizzare il Governo per legge o il suggerire sono tutt'uno.

Le cattive conseguenze di simili concessioni saranno opera della legge, non del Governo.